



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

### Dipartimento della Gioventù

#### *-Struttura di missione-*

#### **Allegato 1**

Bando per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di percorsi di arricchimento curriculare ed approfondimento linguistico e professionale all'estero per giovani residenti in Italia e, al contempo, in Italia per giovani italiani residenti all'estero, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 29 ottobre 2008.

#### Art. 1

##### Finalità del bando

1. Con il presente bando si intende dare attuazione a programmi di azioni bilaterali, trilaterali o multilaterali, diretti a giovani italiani, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, sia residenti all'estero che sul territorio nazionale. Si intende realizzare, in particolare, progetti che, attraverso la creazione di *partnership* transnazionali tra due o più soggetti provenienti da paesi diversi, consentano di effettuare uno scambio tra l'Italia e uno o più Paesi stranieri in cui risiedono giovani italiani. Obiettivo di tale scambio è coinvolgere i giovani in percorsi di arricchimento curriculare sia linguistico che lavorativo al fine di agevolare, una volta rientrati nel proprio Paese, il loro inserimento nel mondo del lavoro, avendo al contempo avuto l'occasione di effettuare una esperienza unica di contatto diretto con una realtà diversa da quella abituale.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma precedente, il Dipartimento della Gioventù (di seguito Dipartimento) provvede a selezionare, sulla base dei criteri e delle modalità di seguito riportate, i progetti che maggiormente perseguono gli obiettivi proposti.

#### Art. 2

##### Oggetto del bando e ambito di applicazione

1. Costituiscono oggetto del presente bando i progetti riferibili ai seguenti ambiti :
  - a) percorsi di arricchimento curriculare linguistico: obiettivo di questa area è favorire o migliorare la conoscenza della lingua (italiana per i giovani residenti all'estero, straniera per i giovani italiani residenti in Italia);

- b) percorsi di arricchimento curriculare lavorativo: obiettivo di questa area è creare occasioni per acquisire nuove competenze che facilitino l'inserimento lavorativo dei giovani nel proprio Paese.
- c) percorsi di attività di volontariato: obiettivo di questa area è favorire o migliorare, attraverso la pratica di attività di volontariato, la conoscenza delle problematiche sociali e dei concreti interventi che possono essere messi in atto secondo il principio di sussidiarietà.

Al termine della partecipazione al corso verrà rilasciato un attestato indicante: la partecipazione al ciclo di seminari, la tipologia del ciclo di seminari frequentati; il numero delle ore di arricchimento curriculare svolto in aula; il numero delle ore di arricchimento curriculare svolte in attività pratiche; il livello delle conoscenze di partenza del partecipante; il livello delle competenze acquisite.

#### Art. 3

##### Destinatari dei progetti

1. I progetti devono essere rivolti a giovani italiani di età compresa tra i 18 e 30 anni residenti in Italia e in uno dei Paesi stranieri selezionati dal promotore.
2. Il progetto deve coinvolgere, contemporaneamente, giovani residenti in Italia da inviare all'estero (nel numero minimo di n. 10), e giovani italiani residenti all'estero da accogliere in Italia (nel numero minimo di n. 10).

#### Art. 4

##### Risorse programmate

1. L'ammontare complessivo delle risorse destinate ai progetti di cui al presente avviso è di Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) a valere sulle risorse assegnate al Fondo per le politiche giovanili di cui all' art. 19, comma 2, della legge 4 agosto 2006, n. 248. Ai progetti riferiti ad ognuna delle tre scadenze dei termini per la presentazione delle domande, ai sensi dell'articolo 6, sono assegnati € 500.000,00 (cinquecentomila/00).
2. Ciascun progetto è finanziabile nella misura massima di € 50.000,00 (cinquantamila/00) IVA inclusa.
3. Il finanziamento dei progetti avverrà in due fasi successive:
  - 50% alla presentazione della documentazione attestante gli impegni economici assunti dal proponente e la correlativa sussistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili da parte di terzi. Tale documentazione dovrà riferirsi a non meno del 50% dei costi progettuali ammessi a finanziamento e dovrà essere corredata da un report dettagliato delle attività svolte;
  - 50% a conclusione del progetto, a presentazione della documentazione contabile, del report finale e previa verifica amministrativa.

4. Qualora il progetto preveda un costo superiore al contributo concedibile dal presente avviso, il proponente deve indicare, in sede di domanda, le modalità di finanziamento del costo residuo sia esso riferito a risorse pubbliche e/o private.

#### Art. 5

##### Proponenti e forme di partenariato

1. Possono presentare i progetti organismi privati italiani senza scopo di lucro quali enti, associazioni e consorzi di associazioni comunque denominati, ad esclusione delle associazioni partitiche o affiliate, o comunque facenti capo a partiti politici, costituiti per atto pubblico o scrittura privata registrata, con una esperienza pregressa in progetti di scambio transnazionali rivolti ai giovani. Tra i soggetti autorizzati a presentare progetti ai sensi del presente comma rientrano le associazioni di italiani nel mondo, aventi sede legale in Italia.
2. Il proponente assume il ruolo di responsabile e di coordinatore dell'intero progetto di scambio.
3. Il proponente deve indicare nel progetto i *partners* stranieri di cui si intende avvalere per la realizzazione del programma di scambio giovanile. Possono figurare come *partners* del progetto, ai sensi del presente comma, le associazioni o i comitati di italiani nel mondo, ove aventi sede legale all'estero.
4. Il proponente è responsabile della scelta del partner straniero e dell'esatta esecuzione da parte di questo della parte di progetto che si svolgerà nel paese straniero.
5. Ciascun proponente può presentare un solo progetto per ciascuna delle scadenze di cui al successivo articolo 6.

#### Art.6

##### Rispetto della scadenza

1. Il soggetto proponente deve presentare la propria candidatura entro la scadenza, di seguito determinata, riferita a ciascuno degli specifici intervalli temporali entro i quali deve collocarsi la data di inizio del progetto. Per i progetti sono previste tre scadenze:

| Termine di presentazione delle domande | Progetto con inizio                      |
|--|--|
| 1 giugno 2009                          | dal 1 settembre 2009 al 31 dicembre 2009 |
| 1 febbraio 2010                        | dal 1 maggio 2010 al 31 agosto 2010      |
| 1 ottobre 2010                         | dal 1 gennaio 2011 al 30 aprile 2011     |

#### Art.7

### Protezione e sicurezza dei partecipanti

1. Il proponente deve garantire che il progetto preveda misure appropriate per assicurare la sicurezza e la protezione dei partecipanti al programma di scambio, con particolare riferimento alla stipula, in favore dei partecipanti, delle assicurazioni concernenti il rischio infortunistico, previste da leggi e regolamenti vigenti, oltre che dalle convenzioni internazionali.

#### Art.8

### Requisito di ammissibilità

1. La previsione di almeno un partner straniero, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, costituisce requisito di ammissibilità del progetto.
2. Il Partner straniero deve avere la propria sede legale in uno degli Stati esteri coinvolti nel progetto ed essere un soggetto privato senza scopo di lucro, costituito nel rispetto della legislazione locale.

#### Art. 9

### Durata dei progetti

1. Ai fini del presente bando sono ammessi alla valutazione progetti della durata massima di 6 mesi. Possono essere altresì presentati progetti di durata superiore, fermo restando che il finanziamento a carico del Dipartimento, subordinato ad una chiara identificazione degli obiettivi da raggiungere e dei risultati attesi nel periodo ammesso a finanziamento, e la relativa rendicontazione, saranno limitati ad una sola annualità.

#### Art. 10

### Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti

1. I progetti devono essere corredati da:
  - a) domanda, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente ed accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità. La domanda deve chiaramente specificare, a pena di esclusione, a quale delle tre scadenze previste dall'articolo 6, si intenda concorrere;
  - b) copia dello statuto e dell'atto costitutivo del proponente e autocertificazione dell'esperienza pregressa in progetti di mobilità rivolti a giovani;
  - c) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio del rappresentante legale del soggetto proponente;

- d) copia del libro soci aggiornato;
- e) formulario compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente;
- f) dichiarazione di assunzione di responsabilità del soggetto italiano in merito alla realizzazione del progetto;
- g) indicazione della tipologia di attività (bilaterale, trilaterale o multilaterale);
- h) indicazione dell'area geografica, o delle aree geografiche, scelte per la realizzazione del programma di scambio;
- i) domanda, firmata dal legale rappresentante del partner straniero ed accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- j) copia dello statuto e atto costitutivo del partner straniero e autocertificazione dell'esperienza pregressa in progetti di mobilità rivolti a giovani;
- k) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rappresentante legale del partner straniero, attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 5, comma 3, ed 8 del presente bando;
- l) copia del libro soci aggiornato del partner straniero;
- m) formulario compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal legale rappresentante del partner straniero e controfirmato dal legale rappresentante del soggetto proponente;
- n) relazione illustrativa del progetto nella quale sono descritti:
  - contesto e giustificazione del progetto;
  - strategia e obiettivi;
  - risultati attesi e attività previste;
  - numero e caratteristiche dei destinatari;
  - indicazione dei soggetti pubblici e privati eventualmente coinvolti nel progetto, modalità di collegamento tra i diversi attori dell'intervento e risorse o competenze apportate;
  - natura, caratteristiche ed esperienze del soggetto proponente, nonché del partner straniero in merito alle attività oggetto del progetto;
  - modalità di esecuzione;
  - modalità di valutazione in itinere e di verifica finale;
  - diffusione dei risultati.
- o) piano finanziario, compilato analiticamente e suddiviso nelle categorie di spesa indicate al successivo articolo 14;
- p) documentazione comprovante l'accordo di collaborazione e/o partenariato il partner straniero;
- q) indicazione delle risorse umane e strumentali poste a disposizione del progetto, e curriculum vitae, in formato europeo, del responsabile del progetto;
- r) indicazione delle risorse umane e strumentali poste a disposizione del progetto, e curriculum vitae, in formato europeo, del responsabile del progetto del partner straniero.

## Art. 11

### Cause di inammissibilità

1. Saranno considerati inammissibili e quindi esclusi dalla valutazione i progetti:
  - a) non riferibili ad uno degli ambiti previsti dall'articolo 2, comma 1;
  - b) che non prevedano una collaborazione e/o partenariato con un partner straniero;
  - c) che non siano corredati dalla documentazione di cui all'articolo 10;
  - d) che non rispettino i massimali dei costi previsti dall'articolo 14;
  - e) che non indichino le modalità di finanziamento del costo residuo del progetto nel caso in cui l'importo dello stesso sia superiore al contributo concedibile;
  - f) inviati o consegnati al Dipartimento oltre i termini previsti dal presente bando.
2. Saranno altresì esclusi i progetti presentati da un proponente dichiarato, a seguito di un'altra procedura di concessione di un finanziamento o nella procedura di assegnazione di una sovvenzione dal budget nazionale o comunitario, inadempienti per non avere rispettato gli obblighi contrattuali.
3. Anche a seguito dell'aggiudicazione, non potrà comunque ricevere il contributo finanziario il proponente che si trovi in una delle seguenti situazioni:
  - a) in una situazione di conflitto di interessi;
  - b) si sia reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dal Dipartimento della Gioventù quale condizione di partecipazione al presente bando, ovvero risultino false le dichiarazioni rese dal *partner* nell'ambito del formulario di cui all'articolo 10, che a tal fine deve essere controfirmato anche dal proponente.

## Art. 12

### Assistenza tecnica per la definizione delle domande

1. Per avere informazioni sul presente avviso e sulle procedure di presentazione dei progetti, i soggetti interessati potranno contattare il Dipartimento all'indirizzo di posta elettronica: [info@gioventu.it](mailto:info@gioventu.it), o altro indirizzo di posta elettronica dedicato che verrà adeguatamente pubblicizzato sul sito internet ufficiale del Dipartimento. Laddove i quesiti siano di interesse generale, le relative risposte saranno pubblicate come FAQ (domande frequenti) nel sito [www.gioventu.it](http://www.gioventu.it).

## Art. 13

### Valutazione dei progetti

1. La valutazione dei progetti sarà effettuata da apposita Commissione nominata dal Responsabile del Dipartimento. Essa verificherà, in prima istanza, l'ammissibilità della

domanda; in seconda istanza passerà all'esame delle proposte progettuali presentate tenendo conto dei criteri di valutazione di seguito riportati.

Per essere ritenuta idonea ai fini dell'eventuale finanziamento si considererà una soglia minima di punteggio pari a 55/100.

#### Scheda di valutazione degli interventi

|            |   |   |          |
|------------|---|---|----------|
| Criterio 1 | Caratteristiche del soggetto proponente | Esperienza maturata in relazione alle attività oggetto del bando  | Punti 30 |
|            |   | Interrelazioni maturate con il territorio rispetto alle tematiche legate alla gioventù  |          |
|            |   | Capacità di coinvolgimento dei giovani nelle iniziative in precedenza realizzate  |          |
| Criterio 2 | Proposta progettuale                    | Analisi dei fabbisogni/ obiettivi del progetto  | Punti 20 |
|            |   | Corretta articolazione delle azioni, coerenza dei contenuti ed integrazione tra obiettivi progettuali e strumenti di intervento |          |
|            |   | Capacità di coinvolgimento dei giovani  |          |
| Criterio 3 | Qualità delle attività proposte         | Valutazione dell'impatto atteso dell'intervento in base a parametri quantificabili e/o a esperienze precedenti                  | Punti 20 |
|            |   | Descrizione degli elementi a supporto della cantierabilità del progetto   |          |
|            |   | Possibilità di riprodurre gli interventi previsti   |          |
| Criterio 4 | Risorse Umane coinvolte                 | Competenze professionali coerenti con le finalità e gli obiettivi del progetto  | Punti 20 |
| Criterio 5 | Economicità                             | Efficiente ed efficace impiego delle risorse  | Punti 10 |
|            |   | Congruità dei costi   |          |

2. A parità di punteggio sarà considerata l'anzianità di costituzione del proponente.
3. Saranno ammessi al finanziamento i progetti idonei, nell'ordine della graduatoria e nei limiti delle risorse disponibili, nella misura prevista, per ogni singolo termine di scadenza per la presentazione delle domande, di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

#### Art. 14 Costi ammissibili

1. Per essere considerati ammissibili, i costi devono essere:
  - a) necessari per l'attuazione del progetto;

- b) previsti nel piano finanziario presentato;
  - c) generati durante la durata del progetto. Il costo deve, quindi, essere sostenuto in un momento successivo alla stipula della convenzione con il Dipartimento ed antecedente alla data stabilita per la conclusione delle azioni previste dal progetto e comunque indicate nella convenzione;
  - d) effettivamente impegnati e registrati nella contabilità del soggetto attuatore;
  - e) identificabili, controllabili e attestati da documenti giustificativi originali.
2. Sono ammissibili i seguenti costi:
- a) i costi del personale, ivi comprese eventuali spese di viaggio e di soggiorno (tale voce non può superare il 30% del costo complessivo del progetto);
  - b) le spese per il trasferimento e il soggiorno (vitto e alloggio) dei giovani partecipanti al programma di scambio;
  - c) le spese per l'acquisto dei servizi e delle forniture necessari all'espletamento delle attività progettuali (corsi di formazione e/o cicli di seminari);
  - d) gli altri costi che derivano direttamente dalle esigenze di realizzazione del progetto quali, a titolo esemplificativo, diffusione di informazioni, realizzazione di materiale informativo, come brochure, pubblicazioni;
  - e) le spese generali (tra cui vanno considerate le spese per la copertura assicurativa e sanitaria dei giovani partecipanti al progetto) nel limite del 10% del costo complessivo del progetto.
3. I costi del personale di cui al comma 2, lettera a), sono quelli che derivano da un rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato o da contratti di lavoro atipici comunque denominati.  
Devono considerarsi come acquisto di servizi, e dunque non come costi del personale, esclusivamente gli incarichi conferiti a società commerciali ovvero a liberi professionisti iscritti in albi professionali e titolari di partita IVA purchè:
- a) con specifico riferimento ai liberi professionisti, l'attività rientri fra quelle consentite dall'ordine professionale di appartenenza;
  - b) con riferimento, sia ai liberi professionisti, sia alle società, al pagamento faccia fronte emissione di fattura o documento fiscale equipollente.
4. Il finanziamento non può essere finalizzato all'acquisto o costruzione di infrastrutture fisiche immobiliari, fatta eccezione per gli eventuali adeguamenti fisici necessari alla realizzazione del progetto.
5. Con apposita convenzione da stipulare tra il Dipartimento e il soggetto proponente saranno disciplinati gli obblighi tra le parti e gli oneri reciproci, nonché le modalità di monitoraggio del progetto e di rendicontazione delle spese.

## Art. 15

### Modalità e termini di presentazione della domanda

1. I soggetti interessati alla presentazione dei progetti dovranno inoltrare una domanda sulla base delle indicazioni contenute nel presente bando e nel formulario allegato.



2. Le buste chiuse contenenti i progetti (un originale e 1 copia), con indicazione del riferimento “Progetti per l’arricchimento curricolare dei giovani italiani all’estero, e dei residenti italiani all’estero in Italia”, con la dicitura “non aprire”, con l’indicazione della scadenza, ai sensi dell’art. 6, alla quale si riferiscono (“scadenza del 1 giugno 2009”; oppure: “scadenza del 1 febbraio 2010”; oppure: “scadenza del 1 ottobre 2010”), dovranno pervenire al Dipartimento della Gioventù, Via della Mercede 9 - 00187 Roma entro le scadenze suddette. Il pervenimento di buste aperte, ovvero prive dei riferimenti indicati, è causa di esclusione dalla valutazione.
3. Si considerano pervenute tempestivamente le domande spedite entro i termini di cui al comma precedente mediante raccomandata A/R, nel qual caso fa fede il timbro postale di spedizione. La consegna a mano potrà effettuarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 presso il Dipartimento della Gioventù, Via della Mercede 9, piano quinto.
4. Le note di integrazione delle domande pervenute successivamente la data di scadenza, se attinenti a documenti da inviare nei termini, non saranno prese in considerazione.